

Giudice di Pace Caserta - 22 gennaio 2009

Preavviso di fermo amministrativo – Opposizione – Giurisdizione – Natura della pretesa creditoria – Crediti non tributari – Giurisdizione del Giudice ordinario – Chiamata in giudizio – Agente della riscossione ed Ente impositore – Litisconsorti necessari.

È devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario la cognizione delle controversie in materia di opposizione al preavviso di fermo amministrativo di veicoli, disposto per la riscossione delle somme iscritte a ruolo in conseguenza di violazioni al Codice della Strada.

L'opposizione al preavviso di fermo non può essere proposta nei soli confronti dell'agente della riscossione ma deve essere proposta anche nei confronti dell'ente creditore

nella causa iscritta al n. 7348/08 R.G., avente ad oggetto: opposizione a preavviso di fermo amministrativo, introitata in decisione il 16.1.2009, vertente

TRA

(omissis) nata a Napoli il (omissis), elettivamente domiciliata in (omissis) presso lo studio dell'Avv. (omissis), che la rappresenta e difende per mandato a margine dell'atto di citazione; (opponente)

E

EQUITALIA POLIS S.p.A., Agente della Riscossione per la Provincia di Caserta, in persona del l.r.p.t., elettivamente domiciliata in S. Maria C. V. (CE) alla Via (omissis), presso lo studio dell'Avv. (omissis) che la rappresenta e difende per mandato a margine della comparsa di costituzione e risposta; (opposta)

CONCLUSIONI: come da verbale di causa.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione, ritualmente notificato, (omissis), rappresentata e difesa come in epigrafe, conveniva innanzi a questa Giustizia la Equitalia Polis S.p.A., Agente per la Riscossione dei Tributi per la Provincia di Caserta, in persona del l.r.p.t., per ivi sentir accogliere le seguenti conclusioni: a) dichiarare l'illegittimità, vessatorietà e inammissibilità dell'operato della convenuta nella procedura del fermo amministrativo, con relative spese e more, in danno dell'istante; b) per l'effetto, previo provvedimento di sospensione, dichiarare l'inammissibilità ed inefficacia del dello stesso fermo amministrativo opposto, per mancanza di legittimazione e per mancanza del presupposto impositivo; c) condannare la convenuta al risarcimento dei danni patrimoniali e personali, esistenziali e morali; d) vinte le spese e competenze di giudizio, anche ai sensi dell'art. 96 c.p.c., con attribuzione.

A fondamento della domanda, l'istante esponeva:

1. che esso non aveva alcun debito nei confronti della convenuta, né era inadempiente;

2. esso non era proprietario dell'auto tg. (omissis) per averla alienata in data 29.11.2007 a tale (omissis), come da certificato di proprietà;

3. il fermo eventuale si baserebbe su carichi di ruolo e cartelle di pagamento nei confronti delle quali pende ricorso dinanzi al Giudice di Pace di Napoli, non ancora definiti;

RIVISTA GIURIDICA DELLA CIRCOLAZIONE E DEI TRASPORTI - AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA - 2009

4. il regolamento di attuazione ex comma IV dell'art. 86 DPR 602/73 non è stato ancora emanato, rendendo inapplicabile la normativa vigente in tema di fermo amministrativo;

5. vi era assoluta carenza di potere della convenuta ad emanare provvedimenti di fermo amministrativo;

6. tutte le pretese impositive alla base del fermo amministrativo sono genericamente quantificate a danno dell'istante, in palese violazione delle norme sulla trasparenza degli atti amministrativi;

7. è legittimo opporsi e chiedere il risarcimento dei danni in via equitativa;

8) la convenuta dimostra di ignorare una serie di norme di legge in merito al tassativo contenuto della cartella esattoriale;

9. a nulla erano valsi i reiterati tentativi, né le telefonate, file, attese e reclami proposti al fine di giungere ad un bonario componimento ed archiviazione della controversia.

Si costituiva la Equitalia Polis S.p.A., in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa come in epigrafe, che resisteva alla domanda introduttiva e chiedeva:

a. in via del tutto preliminare, dichiarare il difetto di giurisdizione del giudice adito per essere la cognizione della materia affidata, in via esclusiva, alla Commissione Tributaria;

b. sempre in rito, in via subordinata, si dichiari l'illegittimità ed inammissibilità dell'azione per violazione degli artt. 101 e 102 c.p.c.;

c. in via graduata, si dichiari l'improcedibilità ed inammissibilità della domanda per violazione dell'art. 57 DPR n. 602/72 e art. 617 c.p.c.;

d. si rigetti la domanda in quanto inammissibile ed infondata, in fatto ed in diritto;

e. vinte le spese e competenze di giudizio, con distrazione.

A sostegno delle proprie tesi, la Equitalia Polis S.p.A. deduceva, tra l'altro:

1) vi era il difetto di giurisdizione per essere competente la Giustizia Tributaria, ai sensi dell'art. 19, comma 1, lett. e-ter del D.Lgs. 546/92, come modificato dall'art. 35, comma quinquies del D.L. 223/2006, convertito nella L. 248/2006;

2) l'azione era stata introdotta esclusivamente contro l'Agente della riscossione, mentre non sono stati chiamati in giudizio, quali litisconsorti necessari, gli enti impositori;

3) la domanda, così come formulata, ha natura di opposizione agli atti esecutivi, ex art. 617 c.p.c.;

4) la notificazione dell'atto introduttivo era avvenuta oltre il termine perentorio di gg. 20 richiesti dal codice di rito;

5) la doglianza avanzata ex adverso relativamente alla presunta inesistenza dei titoli per nullità della notifica delle cartelle è del tutto infondata e come tale non merita accoglimento.

Invero, parte attrice, da un lato, assume di non aver mai avuto la notifica delle cartelle di pagamento e, dall'altro, asserisce che avverso le stesse cartelle pendono i rispettivi giudizi dinanzi al giudice di pace di Napoli.

Nessun mezzo istruttorio veniva espletato e la causa veniva introitata a sentenza sulla scorta della documentazione in atti, delle conclusioni rassegnate e della discussione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La proposta opposizione è improcedibile.

Preliminarmente, deve chiarirsi che, effettivamente, la Legge 4.8.2006 n. 248, di conversione con modificazioni del D.L. 4.7.2006, n. 223, all'art. 35, comma 26 quinquies, ha statuito che all'art. 19, comma 1, del D.Lgs. 31.12.1992 n. 546, dopo la lettera e), sono state aggiunte le seguenti: e-bis) "l'iscrizione di ipoteca sugli immobili di cui all'articolo 77 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni"; e-ter) "il fermo di beni mobili registrati di cui all'articolo 86 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni".

Non v'è, dunque, alcun dubbio che la citata norma ha statuito la competenza del giudice tributario nei casi di fermo amministrativo di beni mobili registrati.

Tuttavia, il Supremo Collegio, a Sezioni Unite, ha sancito la ripartizione della competenza tra giudice ordinario e giudice tributario nei casi di fermo amministrativo di beni mobili registrati, stabilendo che: "Con riferimento alle controversie aventi per oggetto il provvedimento di fermo di beni mobili registrati, di cui all'art. 86 del d.P.R. n. 602 del 1972, ai fini della giurisdizione rileva la natura dei crediti posti a fondamento del provvedimento di fermo, con la conseguenza che la giurisdizione spetterà al giudice tributario o al giudice ordinario a seconda della natura tributaria o meno dei crediti, ovvero ad entrambi se il provvedimento di fermo si riferisce in parte a crediti tributari e in parte a crediti non tributari". (Cfr. Cass. civ. (Ord.), Sez. Unite, 05/06/2008, n. 14831).

E poiché nel caso di specie, almeno per quanto si legge dal preavviso di fermo amministrativo, si verte in tema di crediti non tributari, per infrazioni al codice della strada, sussiste la competenza del giudice ordinario.

Pertanto, l'eccezione sul difetto di giurisdizione, proposta da parte convenuta va rigettata.

Deve, inoltre, osservarsi che nel caso in esame non si tratta specificatamente di fermo amministrativo di autoveicolo ma di preavviso di fermo amministrativo e, dunque, di preavviso di esecuzione forzata o, comunque, di misura cautelare tendente ad ottenere la riscossione coattiva delle somme iscritte a ruolo conseguenti a sanzioni amministrative per violazioni al C.d.S..

E', invece, condivisibile che il 4° c., l'art. 86, DPR 602/73, prevede che "con decreto del Ministro delle Finanze, di concerto con i ministri dell'Interno e dei lavori Pubblici, sono stabiliti le modalità, i termini e le procedure per l'attuazione di quanto previsto nel presente articolo", quindi anche, e soprattutto, la disciplina del fermo amministrativo.

Senonché, tale ultimo decreto non è mai stato emanato, ma ciò mai potrebbe dar luogo all'ipotesi del cd. "vuoto normativo", poiché l'unico regolamento tuttora in vigore è rimasto quello di cui al D.M. n. 503/98, relativo però al fermo previsto dall'art. 91bis del DPR n.602/73, prima della riforma del-l'art. 86 del DPR n. 602/73, di cui al D.Lgs n.46/99, ulteriormente modificato dal D.Lgs 27.4.2001 n.193, che, all'art.1, c. 1°, lett. Q), prevede che: "decorso inutilmente il termine di cui all'art. 50 c. 1°, il concessionario (60 giorni dalla notificazione della cartella di pagamento, ndr) può disporre il fermo dei beni mobili del debitore o dei coobbligati iscritti in pubblici registri, dandone notizia alla direzione regionale delle entrate (DRE) ed alla Regione di residenza (del debitore)".

Deve, dunque, affermarsi che il fermo amministrativo può essere regolarmente attuato anche senza il regolamento previsto dal 4 comma dell'art. 86 DPR n. 602/73, modificato dal D.Lgs n. 46/99 e dal D.Lgs n.193/01, ed è corretta la soluzione di ritenere tuttora applicabili le norme del precedente regolamento, di cui al D.M. n. 503/98, in quanto compatibili con la nuova disciplina.

Orbene, se è vero che si può ancora applicare il vecchio regolamento (per non creare vuoti normativi), è anche vero che deve, però, esaminarsi lo spirito di quest'ultimo, ovvero lo scopo per cui era stato disciplinato il fermo amministrativo con il D.M. n. 503/98.

Con la nuova norma, di cui al D.Lgs n. 193/01 è stato, tra l'altro, eliminato ogni riferimento al mancato reperimento del bene e il fermo è disposto direttamente dal concessionario della riscossione - che ora non deve ricercare, obbligatoriamente prima del fermo, il bene da pignorare - ma la natura del fermo amministrativo non muta solo per questo, perché esso è sempre diretto a garantire l'esecuzione forzata sui beni del debitore ed ha natura cautelare e rafforzativa dell'obbligo di pagamento già accertato e non più discutibile.

Nella fattispecie, peraltro, l'atto impugnato non attiene ad un fermo amministrativo già avvenuto, ma si tratta di un semplice "avviso di fermo amministrativo", con l'indicazione di un termine per il pagamento delle somme iscritte a ruolo, alla cui scadenza, in caso di mancato pagamento, il Concessionario del Servizio riscossione si riserva o provvederà al fermo di che trattasi.

Ciò posto, il preavviso di azione esecutiva, emesso dalla Equitalia Polis S.p.A., quale Agente della Riscossione per la Provincia di Caserta, reca semplicemente l'invito al pagamento della somma di € 1.487,81 sul presupposto che alla data del 5.9.2007 risulterebbero, a nome dell'opponente, le cartelle di pagamento insolute delle quali sono riportati i numeri (esattamente le n. ... e n.), entrambe relative a infrazioni del codice della strada; Ente creditore: il Comune di Napoli.

In sostanza, manca il titolo idoneo alla preavvisata azione esecutiva. Non si rileva, infatti, né è dimostrato se le cartelle di pagamento siano state regolarmente notificate.

Tale ultimo profilo, però, è superato dalle affermazioni della stessa opponente che, pur senza offrire alcun dato probatorio sul punto, assume che le due dette cartelle di pagamento sarebbero state oggetto di ricorso in opposizione dinanzi al Giudice di Pace di Napoli, ammettendo, implicitamente, che le ripetute cartelle di pagamento sono state ad essa regolarmente notificate.

Per altro verso, giova sottolineare che il preavviso di fermo amministrativo di bene mobile registrato, non può essere confuso o ritenuto identico all'atto di precetto di pagamento, poiché mancante del titolo esecutivo ad esso allegato e, quindi, la disquisizione di parte opposta, secondo cui si tratterebbe di opposizione ex art. 617 c.p.c. e non ex art. 615 c.p.c., ha solo valore teorico poiché non è in discussione la qualificazione dell'azione, comunque proposta con evidente approssimazione.

Il dato saliente è che l'opposizione al preavviso di fermo amministrativo non può essere proposta nei soli confronti dell'Agente della Riscossione, seppur abilitato in executivis, ma deve essere proposta anche nei confronti

dell'Ente creditore, nel caso di specie il Comune di Napoli, in litisconsorzio necessario con l'Agente della Riscossione.

E poiché la vocatio in ius è avvenuta nei soli confronti della Equitalia Polis S.p.A., va dichiarata l'improcedibilità dell'azione di che trattasi.

La natura della controversia ed i motivi che hanno portato alla declaratoria di improcedibilità dell'azione giustificano la compensazione integrale delle spese di giudizio.

P.Q.M. Il Giudice di Pace di Caserta, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da (omissis), contro la Equitalia Polis S.p.A., in persona del l.r.p.t., disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, così provvede:

- 1) Dichiara l'improcedibilità della domanda;
- 2) Dichiara le spese di giudizio interamente compensate tra le parti.